



RIPOSII ORARI AI GENITORI UOMINI

Nota Inpdap sulle condizioni per usufruire del diritto. Ok anche se la mamma è casalinga

Il papà lavoratore dipendente ha diritto a fruire dei riposi orari (ex allattamento) anche se il coniuge è casalinga purché sia impossibilitata a curare il neonato. Lo spiega l'Inpdap nella nota operativa n. 23/2011, precisando che il diritto scatta solo in certe condizioni opportunamente documentate; che il padre può fruire dei riposi entro il primo anno di vita del bimbo (o dall'ingresso in caso di minore adottato o affidato); e che non è consentito in alcun modo il recupero delle ore non godute.

La questione riguarda dunque i riposi orari. La madre lavoratrice dipendente ne ha diritto in misura pari a due periodi giornalieri, anche cumulabili, di un'ora ciascuno durante il primo anno di vita del bimbo (dopo il congedo di maternità). La disciplina (T.u. maternità, dlgs n. 151/2001) prevede che il padre lavoratore dipendente possa fruire di tali riposi nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; qualora i figli siano affidati al solo padre o in caso di morte o grave infermità della madre. L'ipotesi di madre non lavoratrice dipendente è stata intesa nel senso di madre lavoratrice autonoma (per esempio artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, co.co.pro ecc.) e non anche di madre casalinga. Con sentenza n. 4293/2008, il consiglio di stato ha interpretato in maniera più estensiva quest'ipotesi, equiparando alla madre non lavoratrice dipendente la casalinga impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato. Praticamente, dunque, anche in queste ipotesi il papà ha diritto ai riposi orari.

Alla luce di tali indicazioni l'Inpdap illustra i riflessi contributivi e procedurali per quanto di propria competenza. Innanzitutto spiega che la nuova interpretazione estensiva consente di riconoscere al lavoratore padre il diritto a fruire dei permessi orari anche nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo. Trattandosi di permessi retribuiti, aggiunge l'Inpdap, la loro fruizione non ha alcuna incidenza ai fini degli obblighi contributivi; pertanto. in presenza di determinate condizioni, «opportunamente documentate» (madre casalinga impossibilitata a prendersi cura del neonato perché impegnata in altre attività, quali ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche e altre simili), il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri nei limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. I riposi possono essere fruiti a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto. In caso di parto plurimo, il padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche durate i primi tre mesi dopo il parto. Infine, l'Inpdap precisa che non è consentito in alcun modo il recupero delle ore di permesso eventualmente non godute.